



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC

Data di pubblicazione: SHAB 31.01.2022

Numero di pubblicazione: BH05-0000006627

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Diffida in base all'art. 938 cpv. 1 CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Werner Costantini

Organizzazioni interessate:

Werner Costantini
CHE-101.898.965
6982 Serocca d'Agno

Indicazioni giuridiche complementari:

L'ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l'art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.

Conformemente all'art. 938 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC).

In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 02.03.2022

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca